

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1044**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2002**

—————

Modifiche all’articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - prevede, al primo comma, che «i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale».

Lo stesso testo unico, all'articolo 399, comma 3, dispone che i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento «ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici».

In applicazione delle predette disposizioni, pertanto, il candidato al concorso ha, sì, la facoltà di scegliere una regione ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, ma poi, all'atto della nomina in ruolo, lo stesso docente viene assegnato ad una delle province della regione non in base a scelte personali, ma in base alla disponibilità dei posti. E intanto scatta l'obbligo di perma-

nenza in quella provincia per tre anni scolastici.

In sostanza, la norma che prevede la base regionale del concorso non appare coerente con quella che impone la permanenza per tre anni nella provincia di prima nomina.

Sembra, invece, più ovvia e logica una norma che, prevedendo la base regionale del concorso, consenta la mobilità del docente nominato in ruolo nelle varie province della regione prescelta ai fini del concorso.

Alla luce di queste considerazioni, l'articolo 399, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, dovrebbe essere modificato nel senso che la parola «provincia» deve essere sostituita dalla parola «regione»: tutto questo nell'interesse dei docenti, ma anche nell'interesse della «Scuola», in funzione del minor disagio per il raggiungimento della sede di servizio e quindi in funzione di una maggiore funzionalità del servizio scolastico.

Il presente disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa regione prima di due anni scolastici e in altra regione prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

